



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione);
- VISTA** la Direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione del 31 ottobre 2014 che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua;
- VISTO** il Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dal Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 84, di attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "*Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti*";
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 "*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008*";
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 "*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*";



VISTA la Convenzione del 06 luglio 2017, che rinnova la precedente del 06 luglio 2015, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della direttiva 2014/32/UE - Strumenti di misura;

VISTO il decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità ai sensi della Direttiva 2014/32/UE, a favore della Società KIWA CERMET ITALIA S.p.A. con sede legale via Cadriano, 23, 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) emanato da questa Direzione Generale in data 21 aprile 2016, con scadenza 16 marzo 2019;

VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 *“Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)”*;

ACQUISITA la delibera del 12 febbraio 2019, acquisita agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 0042280 del 22/02/2019, del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale è stato rinnovato il certificato di accreditamento N. 069B, rilasciato alla KIWA CERMET ITALIA S.p.A, per lo schema Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e della Direttiva 2014/32/UE Strumenti di misura; . [del 22/02/2019](#)

VISTA l'istanza della KIWA CERMET ITALIA S.p.A. del 07/03/2019, acquisita agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 0054534, del 08/03/2019, di rinnovo dell'autorizzazione di cui al precitato decreto del 21 aprile 2016, allo svolgimento dei compiti di valutazione della conformità ai sensi della Direttiva 2014/32/UE;

ACQUISITA agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 0054534, del 08/03/2019 e n. 0057672 del 12/03/2019, la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3, della Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 dicembre 2017;

ACQUISITE agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 0054534, del 08/03/2019, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di



cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO l'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, precitato, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le tariffe per le attività di valutazione della conformità;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016, di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento del 15/03/2019 della tariffa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016, precitato;

DECRETA

Art. 1

- 1 L'Organismo KIWA CERMET ITALIA S.p.A. con sede legale via Cadriano, 23, 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) è autorizzato ad effettuare i compiti di valutazione della conformità, ai sensi della Direttiva 2014/32/UE, per i seguenti allegati della direttiva e moduli di valutazione della conformità:



STRUMENTO DI MISURA	MODULO DI VALUTAZIONE	ALLEGATO DELLA DIRETTIVA
<p>Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua</p> <p>(Allegato VII MI-005)</p>	<p>Esame UE del tipo</p> <p>Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione</p> <p>Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto</p> <p>Conformità basata sulla verifica dell'unità</p> <p>Conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto</p>	<p>Allegato II - Modulo B</p> <p>Allegato II - Modulo D</p> <p>Allegato II - Modulo F</p> <p>Allegato II - Modulo G</p> <p>Allegato II - Modulo H1</p>
<p>Strumenti per pesare a funzionamento automatico</p> <p>(Allegato VIII MI-006)</p>	<p>Esame UE del tipo</p> <p>Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione</p> <p>Garanzia di qualità del processo di produzione</p> <p>Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità degli strumenti</p> <p>Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto</p> <p>Conformità basata sulla verifica del prodotto</p> <p>Conformità basata sulla verifica dell'unità</p> <p>Conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto</p>	<p>Allegato II - Modulo B</p> <p>Allegato II - Modulo D</p> <p>Allegato II - Modulo D1</p> <p>Allegato II - Modulo E</p> <p>Allegato II - Modulo F</p> <p>Allegato II - Modulo F1</p> <p>Allegato II - Modulo G</p> <p>Allegato II - Modulo H1</p>



<p>Misure materializzate (Allegato X MI-008)</p>	<p>Esame UE del tipo</p> <p>Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione</p> <p>Garanzia di qualità del processo di produzione</p> <p>Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità degli strumenti</p> <p>Conformità basata sulla verifica del prodotto</p> <p>Conformità basata sulla verifica dell'unità</p> <p>Conformità basata sulla garanzia totale di qualità</p>	<p>Allegato II - Modulo B</p> <p>Allegato II - Modulo D</p> <p>Allegato II - Modulo D1</p> <p>Allegato II - Modulo E</p> <p>Allegato II - Modulo F1</p> <p>Allegato II - Modulo G</p> <p>Allegato II - Modulo H</p>
<p>Strumenti di misura della dimensione (Allegato XI MI-009)</p>	<p>Esame UE del tipo</p> <p>Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione</p> <p>Garanzia di qualità del processo di produzione</p> <p>Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità degli strumenti</p> <p>Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto</p> <p>Conformità basata sulla verifica del prodotto</p> <p>Conformità basata sulla verifica dell'unità</p> <p>Conformità basata sulla garanzia totale di qualità</p> <p>Conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto</p>	<p>Allegato II - Modulo B</p> <p>Allegato II - Modulo D</p> <p>Allegato II - Modulo D1</p> <p>Allegato II - Modulo E</p> <p>Allegato II - Modulo F</p> <p>Allegato II - Modulo F1</p> <p>Allegato II - Modulo G</p> <p>Allegato II - Modulo H</p> <p>Allegato II - Modulo H1</p>



- 2 L'Organismo è tenuto a svolgere i compiti di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 9 bis del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, citato nelle premesse.

Art. 2

1. La presente autorizzazione è valida fino al 16 marzo 2023, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento* - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.



Art. 4

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui 9 bis, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, citato nelle premesse, o non adempie i suoi obblighi, ovvero sulla base della sospensione o ritiro del relativo certificato di accreditamento, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it; sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Strumenti di misura").
2. L'efficacia del provvedimento decorre dalla notifica dello stesso al soggetto destinatario.

Roma, 15/03/2019

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to avv. Mario Fiorentino)